

<b>BANCA MACERATA</b>	<b>CIRCOLARE N. 26</b>  <b>ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</b>	Pag. 1 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
---------------------------	--	---

**CIRCOLARE N. 26**

**ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI  
DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI  
SOGGETTI COLLEGATI**

**6° AGGIORNAMENTO**

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/02/2022

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 2 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	---

## INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. DEFINIZIONI.....	4
3. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI .....	7
3.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	7
3.2 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	7
3.3 DIRETTORE GENERALE .....	8
3.4 COLLEGIO SINDACALE .....	8
3.5 LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE .....	9
4. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	9
4.1 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	9
4.2. AGGIORNAMENTO DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	12
5. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	12
5.1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO .....	13
5.2 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE .....	14
5.3 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	15
5.4 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	15
5.4.1 <i>Criteri quantitativi</i> .....	15
5.4.2 <i>Criteri qualitativi</i> .....	17
5.5 DEROGHE E CASI DI ESCLUSIONE .....	18
5.5.1 <i>Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole</i> .....	18
5.5.2 <i>Altri casi di esclusione</i> .....	18
6. RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLO DI PROPENSIONE.....	19
7. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	23
7.1 VERIFICA SOGGETTO COLLEGATO .....	23
7.2 VERIFICA DEI LIMITI DI RISCHIO E STATUTARI.....	23
7.3 CLASSIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE.....	24
7.4 ITER DELIBERATIVI .....	25
7.4.1 <i>Operazioni di importo esiguo</i> .....	25
7.4.2 <i>Operazioni ordinarie di minore rilevanza</i> .....	25
7.4.3 <i>Operazioni di minore rilevanza</i> .....	26
7.4.4 <i>Operazioni di maggiore rilevanza</i> .....	28
7.4.5 <i>Riepilogo delle procedure</i> .....	28
7.5 OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 DEL TUB.....	29
7.6 DELIBERE QUADRO – AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA .....	29
7.7 ULTERIORI PRESIDI .....	30
8. I PROCESSI DI CONTROLLO .....	30
8.1 IL MONITORAGGIO DEI LIMITI DI RISCHIO.....	30
8.2 SUPERAMENTO DEI LIMITI.....	32
8.3 IL RUOLO DELLE FUNZIONI DI CONFORMITÀ E DI INTERNAL AUDIT .....	32
9. LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE .....	33
9.1 GESTIONE DELLE CASISTICHE EX ART. 2391 DEL CODICE CIVILE .....	33
9.2 CASISTICHE EX ART. 2373 DEL CODICE CIVILE.....	36
10. I FLUSSI INFORMATIVI.....	36
10.1 FLUSSI INFORMATIVI INTERNI.....	36
10.2 FLUSSI INFORMATIVI ESTERNI.....	2...37

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 3 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	---

<i>10.2.1 Operazioni di minore rilevanza.</i> .....	37
<i>10.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza.</i> .....	37
<i>10.2.3 Operazioni di maggiore rilevanza ordinarie</i> .....	38
<i>10.2.4 Informativa di bilancio - nota integrativa parte H.</i> .....	39
11. LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA .....	39
12. ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE .....	39
12.1 ADOZIONE .....	39
12.2 MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO .....	40

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 4 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	---

## 1. PREMESSA

La disciplina delle operazioni con parti correlate contenuta sia nella Parte III, Capitolo 11 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche “Disposizioni”) che nel Regolamento Consob delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificata con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020,<sup>1</sup> mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le citate normative dispongono che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure). In tale ambito:
  - limiti prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca;
  - procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio); a riguardo, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati;
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;
- adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore.

## 2. DEFINIZIONI

**Amministratore indipendente:** l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dall'art. 10, 1° comma lett. b), dello Statuto

<sup>1</sup> Applicabile a Banca Macerata in quanto rientrante nella qualifica di società italiana con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 5 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	---

sociale.

**Amministratori non correlati:** gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;

**Amministratori coinvolti nell'operazione:** gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

**Controllo:** ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (4); b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

**Esponenti aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

**Influenza notevole:** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite infra, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società

<p>BANCA MACERATA</p>	<p style="text-align: center;">CIRCOLARE N. 26</p> <p style="text-align: center;">ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</p>	<p>Pag. 6 di 40</p> <p>Rev. 06 Del 04/02/2022</p>
---------------------------	---	---

controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

**Operazioni con soggetti collegati:** le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione, ad eccezione delle operazioni di cui al successivo par. 5.5.2.

**Parte correlata:** sono parti correlate della Banca:

- a) gli esponenti aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori sia esecutivi che non esecutivi, i Sindaci effettivi, il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale;
- b) i Dirigenti con responsabilità strategiche: i soggetti diversi dagli Esponenti aziendali, che hanno il potere e la responsabilità direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca
- c) il partecipante, ossia il socio della Banca che, in ragione della sua partecipazione, sia tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 19 del TUB.
- d) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- e) la società o impresa costituita in forma non societaria rispetto la quale la Banca detenga una partecipazione idonea a esercitare il controllo ovvero un'influenza notevole sulla stessa; in questo caso sono ricomprese le società controllate dalla società o impresa su cui la Banca esercita un'influenza notevole;
- f) i soggetti che partecipano ad una joint venture assieme alla Banca
- g) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- h) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche alla Banca;

**soggetti collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi

**soggetti connessi:** sono considerati soggetti connessi con una parte correlata:

1. le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una **parte correlata**;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle lettere c) e d) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari<sup>2</sup> di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;

<sup>2</sup> I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di questo, nonché le persone a carico di una parte correlata, del coniuge, o del convivente *more uxorio* di una parte correlata. In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono altresì censiti come stretti familiari di una parte correlata, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

<b>BANCA MACERATA</b>	<p style="text-align: center;"><b>CIRCOLARE N. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</b></p>	<p>Pag. 7 di 40</p> <p>Rev. 06 Del 04/02/2022</p>
---------------------------	---	---

### **3. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI**

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, relativamente ai quali di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

#### **3.1. Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione delle presenti Politiche e degli indirizzi per la relativa applicazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre la quale adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- approva i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nelle Procedure e nelle presenti Politiche.

#### **3.2 Amministratori indipendenti**

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;

<b>BANCA MACERATA</b>	<p style="text-align: center;"><b>CIRCOLARE N. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</b></p>	<p>Pag. 8 di 40</p> <p>Rev. 06 Del 04/02/2022</p>
---------------------------	---	---

- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro.

### **3.3 Direttore Generale**

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- fornisce supporto all'Amministratore Indipendente nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati.

### **3.4 Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità delle Politiche a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni, propedeutico alla relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della relativa revisione;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali gli Amministratori indipendenti hanno espresso parere negativo o condizionato a rilievi;

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 9 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	---

- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

In conformità all'art. 2391 bis c.c., il Collegio Sindacale quale organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate in materia di conflitti di interesse con parti correlate e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

### 3.5 Le Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- Funzioni proponenti: Area Crediti e Direzione Centrale Bilancio, Affari generali e Controllo di gestione, diverse a seconda del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati.
- Risk Manager: gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati
- Area Crediti: in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, collabora con il Risk Manager per il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo ed i relativi collegamenti.
- Direzione Centrale Bilancio, Affari generali e Controllo di gestione: cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati a Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.
- Risk Management, Funzione di Conformità e Funzione Internal Audit: sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

## 4. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

### 4.1 Censimento dei soggetti collegati

Ai sensi della normativa applicabile, la Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati.

La Banca utilizza allo scopo la procedura informatica sviluppata dall'outsourcer informatico che supporta il censimento dei soggetti collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché, con riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo.

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei soggetti collegati sulla base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 10 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle informazioni in possesso delle UO (Area Crediti e Direzione Centrale Bilancio, Affari generali e Controllo di gestione), anche ricavate da eventuali *provider* esterni.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che il Risk Manager, al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico a un Esponente aziendale provveda a raccogliere la dichiarazione relativa ai soggetti collegati per il tramite di uno specifico modulo di attestazione denominato "documento per il censimento dei soggetti collegati e ai fini dell'art. 136 TUB" (di seguito anche "modulo di attestazione", per il quale si rinvia all'allegato 1 del presente documento), in cui lo stesso Esponente Aziendale comunica sotto la propria responsabilità i soggetti ad esso connessi<sup>3</sup>. Viene altresì acquisito il modulo dei conflitti di cui all'art. 2391 cc (allegato 2).

I moduli di attestazione consentono di acquisire le informazioni finalizzate ad adempiere oltre che alle disposizioni contenute nella Circolare 285/2013 anche alle prescrizioni normative dell'art. 136 del TUB e dell'art. 2391 c.c.

Nell'ambito del modulo di attestazione, l'Esponente dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- le società nelle quali svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- gli stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli eventuali soggetti di cui al successivo par. 8 .1 lett. a), b), c) e d).

I moduli sono compilati e sottoscritti dall'Esponente Aziendale, con il supporto della funzione di Risk Management che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente.

Le informazioni richieste tramite i moduli di attestazione sono considerate necessarie ai fini del censimento in procedura, sulla base delle specifiche funzionali identificate per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano al momento della rilevazione clienti della Banca. In particolare, ai fini del censimento applicativo, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- intestazione;
- partita Iva;

<sup>3</sup> L'indicazione da parte dell'Esponente dei soggetti a lui riconducibili è un obbligo cui lo stesso non può sottrarsi che deriva dal rapporto con la Banca (alla luce delle Disposizioni).

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 11 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

- numero iscrizione CCIAA.

Ricevuti tutti i moduli di attestazione debitamente compilati e firmati, il Risk Manager procede al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Nell'attività di censimento il Risk Manager ha cura di assicurare la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni rilevate.

Nella definizione dei collegamenti, il Risk Manager dovrà tener conto delle eventuali cointestazioni<sup>4</sup> in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalle Procedure deliberative e dalle presenti Politiche.

Il censimento dei soggetti collegati avviene non solo ex ante, come precedentemente descritto, ma anche ex post, ossia in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

Nel caso di mappatura ex post le filiali, l'Area Crediti e Direzione Centrale Bilancio, Affari generali e Controllo di gestione, una volta terminato il censimento di nuovi clienti che rispondano alle caratteristiche sopra elencate, dovranno interessare il Risk Manager affinché proceda al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone i collegamenti con i soggetti collegati precedentemente censiti.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

- nel caso di mappatura ex ante, l'UO Segreteria Generale informa (attraverso la lettera di cui all'**Allegato 1**) la parte correlata e, per il tramite di questa, i relativi soggetti connessi;
- nel caso di mappatura ex post, la filiale/l'Area Crediti/ Direzione Centrale Bilancio, Affari generali e Controllo di gestione informa i soggetti collegati rilevati ex post, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro eventuale censimento nel perimetro dei soggetti collegati. Il Risk Manager, una volta accertata con la parte correlata la connessione con il soggetto rilevato ex post, informa (sempre attraverso la lettera di cui all'**Allegato 1**) la parte correlata facendogli sottoscrivere un nuovo questionario opportunamente aggiornato.

La Banca mette a disposizione delle Funzioni aziendali competenti, peraltro rilevabili on line nella procedura informatica, l'elenco e le informazioni inerenti i Soggetti Collegati.

Il Risk Manager cura la tenuta dell'elenco dei soggetti collegati e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative: in particolar modo le Filiali, l'Area Crediti e Direzione Centrale Bilancio, Affari generali e Controllo di gestione, in occasione di operazioni di censimento anagrafico o lavorazione pratiche di affidamento relative a nuovi soggetti rientranti a loro giudizio nel perimetro dei soggetti collegati, devono prontamente interessare il Risk Manager per ottenerne consulenza e consentirgli eventualmente di aggiornare il perimetro dei soggetti collegati.

Le informazioni sui soggetti collegati devono essere correlate con quelle già censite in osservanza

<sup>4</sup> Ai fini della presente Politiche, si considerano le cointestazioni nelle quali almeno un soggetto cointestato è allo stesso tempo soggetto collegato.

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 12 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnaletici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono (il più possibile) integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

La Banca dal 2021 detiene partecipazioni in altre società idonee a costituire il controllo, diretto o tramite accordo con altri partecipanti, delle stesse. **Per le ipotesi in cui la Banca debba esaminare o approvare operazioni con società controllate, si adottano le medesime procedure previste per le operazioni di minore e maggiore rilevanza con le altre parti correlate, salvo le esclusioni di cui al paragrafo 5.5.**

#### 4.2. Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalle disposizioni normative applicabili è necessario tenere costantemente aggiornato il perimetro dei soggetti collegati della Banca.

A tale proposito, è responsabilità del singolo Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dall'Esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere uno stralcio del verbale al il Risk Manager per il necessario censimento delle informazioni.

Con cadenza al minimo annuale il Risk Manager effettuerà un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione da parte degli Esponenti aziendali interessati, tramite la sottoscrizione di un nuovo modulo di attestazione.

Ad ogni modo, con frequenza almeno annuale il Risk Manager provvederà a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento.

Il Risk Manager provvede a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

### 5. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Come indicato al par. 3, si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 13 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra- giudiziali;
- operazioni su partecipazioni;
- acquisti di beni;
- operazioni su immobili;
- operazioni di raccolta diretta;
- finanza per la clientela;
- contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi finanziari/di pagamento;
- servizi accessori;
- assunzione del personale.

Non rientrano nella definizione di operazione con soggetti collegati, e pertanto sono fuori dall'ambito di applicazione della relativa disciplina, le operazioni elencate al par. 5.5.2.

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche. Le operazioni possono essere classificate nel seguente modo:

<b>Operazioni di importo esiguo</b>	Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 250.000.
<b>Operazioni ordinarie</b>	Sono da considerarsi operazioni ordinarie le operazioni rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In base al controvalore, le operazioni ordinarie possono essere di minore o maggiore rilevanza. In circolare 285, Parte Terza - capitolo 11 - sezione I, Banca d'Italia restringe la categoria alle sole operazioni di minore rilevanza.
<b>Operazioni di minore rilevanza</b>	Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza
<b>Operazioni di maggiore rilevanza</b>	Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%.

### 5.1 Criteri di individuazione delle operazioni di importo esiguo

Un'operazione con soggetti collegati si considera di importo esiguo qualora il controvalore non ecceda, per le Banche – quale BPrM Spa – il cui Capitale Primario di Classe 1 è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro; per le Banche il cui Capitale Primario di Classe 1 è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del Capitale Primario di Classe 1.

Le operazioni di importo esiguo costituiscono esclusioni all'applicazione delle procedure in materia di soggetti collegati, e pertanto troverà applicazione la disciplina ordinaria (cfr. successivo par. 7.4.1)

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 14 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

## 5.2 Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie

Si possono qualificare come operazioni ordinarie le operazioni rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Pertanto, sono ordinarie le operazioni che rispettano tutte le condizioni di seguito riportate:

- rientrano nella normale operatività della Banca (ad es. concessione di finanziamenti, operazione di finanza per la clientela, ecc.) per la quale siano previsti un processo/ ruoli/ poteri delegati determinati;
- prevedono l'applicazione di un sistema oggettivo di costi e condizioni in linea con quelle normalmente applicate alla clientela migliore (tassi, durata, commissioni, ecc.), definito con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Amministratore Indipendente;
- non avere importo significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio.

Il suddetto sistema deve essere definito in funzione di costi e condizioni:

- applicate solitamente alla clientela primaria;
- oppure di mercato, ove oggettivamente rilevabili;
- ovvero in linea con quelle applicate ai dipendenti;
- o, infine, determinate sulla base dei valori medi della Banca.

Ai fini dell'identificazione delle operazioni ordinarie, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa
- tipologia di controparte

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- condizioni: sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela migliore. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- importo: sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- tipologia: sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- frequenza: sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;

**Non sono mai ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette e o che per definizione sono di maggiore rilevanza, gli sconfinamenti contabili<sup>5</sup>, gli acquisti, la**

<sup>5</sup> Pertanto in questi casi sarà necessario attivare la procedura deliberativa prevista per le operazioni di minore/maggiore rilevanza (cfr. rispettivamente par. 7.4.3 e 7.4.4) acquisendo il parere preventivo dell'Amministratore Indipendente. Considerati i tempi tecnici ristretti per eventuali addebiti relativi a Rid e/o assegni che non dovessero trovare capienza

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 15 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

### **locazione di immobili, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, l e convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.**

Stante l'applicazione del sistema oggettivo di costi e condizioni di cui sopra, possono invece considerarsi sempre ordinarie le operazioni di apertura di conto corrente e deposito a risparmio, i servizi finanziari/ di pagamento, i servizi accessori e talune operazioni di finanza per la clientela (gestione deposito titoli, gestione contratto per prestazione servizi di investimento, ricezione e trasmissione di ordini, etc.).

Per Banca d'Italia, il carattere di ordinarietà può configurarsi solo in relazione alle operazioni di minore rilevanza.<sup>6</sup> Ai sensi del Regolamento Consob, invece, il carattere di ordinarietà può configurarsi anche in caso di operazioni di maggiore rilevanza. Pertanto, ai fini di una maggior prudenza e per agevolare le attività:

- in caso di **operazione ordinaria di minore rilevanza**, si procede con l'iter previsto per le operazioni ordinarie (cfr. par. 7.4.2);
- in caso di **operazione ordinaria di maggiore rilevanza**, si applica l'iter previsto per le operazioni di maggiore rilevanza (cfr. par. 7.4.4). In tali casi, tuttavia, in luogo della pubblicazione del documento informativo conforme all'Allegato 4 del Regolamento Consob (cfr. par. 10.2.2), si procederà con la comunicazione prevista all'art. 13 del medesimo Regolamento (cfr. par. 10.2.3).

### **5.3 Criteri di individuazione delle operazioni di minore rilevanza**

Costituiscono operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni esigue

### **5.4 Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza**

#### **5.4.1 Criteri quantitativi**

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto al Capitale Primario di Classe 1 della Banca, sia superiore alla soglia del 5%, calcolata utilizzando i seguenti indici in funzione della tipologia di operazione considerata.

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Capitale Primario di Classe 1 tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

---

in c/c, tali movimenti potranno essere tenuti sospesi solo entro il termine previsto per l'invio del messaggio di "impagato" in attesa della copertura da parte della parte correlata: infatti in tali casi risulterebbe impossibile attivare le procedure sopra descritte e di conseguenza la concessione di sconfinamenti contabili.

<sup>6</sup> In sede di relazione di accompagnamento alla seconda consultazione, la Banca d'Italia ha chiarito che "Poiché conflitti di interesse nelle banche possono emergere proprio dall'attività più tipica ed ordinaria (es. concessione del credito) e poiché tale attività ha un valore idiosincratico che rende più difficile identificare in modo oggettivo "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard", si ritiene opportuno confermare la definizione più ristretta di "operazioni ordinaria" escludendo da questo insieme tutte quelle considerate di maggiore rilevanza. Va tenuto presente che le operazioni ordinarie beneficiano di una deroga molto ampia dagli obblighi procedurali e la riconduzione tra esse anche delle operazioni di maggiore rilevanza determinerebbe il tangibile rischio di far venir meno nel settore bancario i principali presidi della regolamentazione". Il carattere ordinario dell'operazione non deve essere comprovato in ogni delibera, ma può essere attestato sulla base di criteri preventivamente definiti e formalizzati.

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 16 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile, comprensivo delle poste fuori bilancio.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **Indice di rilevanza delle passività (a soli fini Consob):** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa parte correlata, o con soggetti connessi ad essa, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- una verifica sul disegno unitario delle operazioni, che potrebbe ritenersi sussistente, laddove

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 17 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

tutte riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma ecc.);

- una verifica sulla omogeneità delle operazioni, che potrebbe essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (in primis finanziarie od attinenti alla raccolta);
- una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello stesso soggetto collegato (con il dubbio che non debbano cumularsi operazioni riferite a soggetti collegati, ma diversi, quali parte correlata ed altri soggetti connessi);
- una verifica temporalmente limitata all'esercizio in corso, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi non parrebbero cumulabili, indipendentemente dall'esistenza dei precedenti presupposti.

A titolo meramente esemplificativo:

- Fidi personali e Fidi concessi alle aziende dell'esponente aziendale non sono cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo disegno (inteso come ragione causale dell'operazione, da ritenersi di stampo consumeristico nell'ipotesi del mutuo abitativo, di matrice imprenditoriale nell'ipotesi delle anticipazioni commerciali) pur in presenza di uno stesso soggetto e all'interno dell'esercizio di riferimento;
- Fidi concessi a diverse aziende direttamente riconducibili all'esponente aziendale (soggetti connessi) NON sono cumulabili solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un gruppo sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). Solo in tali circostanze può ritenersi mancante il disegno unitario;
- Fidi concessi ad aziende NON direttamente riconducibili all'esponente aziendale, ma comunque rientranti nel perimetro dei soggetti collegati (ad es. azienda del fratello dell'esponente aziendale). In questo caso NON si ritengono cumulabili i fidi solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un gruppo sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). Anche in tali circostanze può ritenersi mancante il disegno unitario;

L'arco temporale di riferimento per tutte le suddette operazioni è limitato all'esercizio, ragione per cui operazioni realizzate in esercizi diversi da parte di soggetti collegati vanno cumulate solo all'interno del singolo esercizio di riferimento

#### **5.4.2 Criteri qualitativi**

Sono operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quelle definite dalle caratteristiche di tipo quantitativo sopra definite, quelle che assumono i seguenti criteri "qualitativi":

- Tipologia di operazione: operazioni che non sono in linea con l'ordinaria operatività della Banca<sup>7</sup>;
- Tempistica dell'operazione: prossimità alla chiusura bilancio.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere

<sup>7</sup> Non vengono comunque considerate operazioni di maggiore rilevanza quelle operazioni che presentano **unicamente** condizioni economiche non standard ossia divergenti da quelle applicate normalmente alla clientela con riferimento ad operazioni analoghe per natura e rischio

<b>BANCA MACERATA</b>	<p style="text-align: center;"><b>CIRCOLARE N. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</b></p>	Pag. 18 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
---------------------------	---	--

dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

## **5.5 Deroghe e casi di esclusione**

Oltre i casi già trattati di operazioni di importo esiguo ed operazioni ordinarie (cfr. par. 5.1 e 5.2,) di seguito si riportano casi particolari di deroga alla normativa.

### **5.5.1 Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole**

Per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati, la Banca applica solo le disposizioni in tema di flussi informativi previsti per le operazioni ordinarie (cfr par. 10.1)

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, ferma restando la valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso, sono considerati interessi significativi:

- La partecipazione al capitale della società controllata o sottoposta a influenza notevole controparte dell'operazione che comporti l'esercizio di influenza notevole;
- La presenza di sistemi di remunerazione degli Esponenti aziendali e dei dirigenti con responsabilità strategiche che dipendono in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o sottoposte ad influenza notevole con le quali l'operazione è svolta.

Non si considerano invece interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione tra società diverse di uno o più Esponenti aziendali o altri dirigenti con responsabilità strategiche.

### **5.5.2 Altri casi di esclusione**

Le procedure previste nella presente circolare non si applicano alle seguenti operazioni:

- a) deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
- b) deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale
- c) operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
  - i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
  - ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - iii. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.
- d) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;
- e) le deliberazioni, diverse da quelle indicate dalle lettere a) e b), in materia di remunerazione

<p><b>BANCA MACERATA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CIRCOLARE N. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</b></p>	<p>Pag. 19 di 40</p> <p>Rev. 06 Del 04/02/2022</p>
----------------------------------	---	--

degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- i. la società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
  - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato
  - iii. costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - iv. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali
- f) fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

## **6. RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLO DI PROPENSIONE**

Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio<sup>8</sup> assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima.

<sup>8</sup> Per "attività di rischio", ai sensi della Disposizioni, si considerano le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Ai fini della relativa considerazione nell'ambito della verifica dei limiti prudenziali, nel caso di attività cointestate, dove non tutte le controparti soddisfano la definizione di soggetti collegati, l'esposizione è ricondotta per l'intero ammontare in capo alla controparte – soggetto collegato. Qualora la Banca sia in grado di dimostrare che in base a specifiche previsioni contrattuali l'obbligazione massima assumibile dalla controparte – soggetto collegato risulti inferiore all'intero importo disponibile, la Banca segnalante può utilizzare tale minore importo.

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 20 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri. Non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Sulla base delle Disposizioni, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti previsti nella Tabella sottostante, in rapporto ai Capitale di Classe 1 (CET1+AT1).

<b>LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO</b>			
<b>CONTROPARTE</b>	<b>DETTAGLI CONTROPARTE</b>	<b>LIMITE %</b>	<b>RILEVANZA BPrM</b>
Parte correlata <b>non finanziaria</b> e relativi soggetti connessi	a) Esponente aziendale	5%	SI
	b) Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	5%	<u>NO</u>
	c) Partecipante diverso da quello <i>sub</i> b)	7,5%	SI
	d) Un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali	7,5%	SI
	e) Altri casi	15%	NO
Altra <b>parte correlata</b> e relativi	f) Esponente aziendale	5%	SI
	g) Partecipante di controllo che sia in grado di esercitare un'influenza notevole	7,5%	<u>NO</u>
	h) Parte correlata che sia: - un partecipante		

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 21 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

soggetti connessi	diverso da quelli <i>sub g</i> ),  - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali.	10%	SI
	i) Altri casi	20%	NO

**N.B.:** In considerazione del fatto che:

- l'importo ponderato esatto di un affidamento assistito da garanzie valide ai fini CRM (rif. CRR 575/2013) viene calcolato dalla procedura informatica solo in occasione della segnalazione trimestrale

- l'utilizzo dei fidi a revoca è variabile nel tempo e con esso la sua ponderazione;

la Banca ai fini di concessione nuovi affidamenti, adotta un calcolo del limite delle attività di rischio di ciascuna parte correlata maggiormente prudenziale rispetto a quello normativo utilizzando i valori nominali dei fidi accordati con l'esclusione degli affidamenti garantiti dallo Stato o da pegno di titoli governativi/denaro la cui ponderazione allo 0% è facilmente determinabile a priori senza attendere gli esiti della elaborazione trimestrale.

Tale procedura infatti garantisce che l'importo ponderato dell'attività di rischio, preso a riferimento per le segnalazioni dei limiti imposti dalla normativa di vigilanza, sarà sempre al di sotto di tali limiti non esponendo la Banca al rischio che eventuali garanzie valide ai fini CRM perdano i requisiti per l'ammissibilità, o diminuiscano di valore, costringendo alla formulazione di un piano di rientro.

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l'appetito al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito delle presenti Politiche, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione del rischio.

In particolare, la Banca definisce una propria propensione al rischio complessiva e limiti per gruppo di soggetti collegati.

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al capitale di Classe



<p><b>BANCA MACERATA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CIRCOLARE N. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</b></p>	<p>Pag. 23 di 40</p> <p>Rev. 06 Del 04/02/2022</p>
----------------------------------	---	--

trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite inoltre devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

In caso di supero dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati o di supero del limite complessivo di rischio definito è vietata la concessione di nuove attività di rischio (fatto salvo quanto a riguardo previsto nel successivo par.6.2) né sono consentiti sconfinamenti

## **7. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle fasi di seguito descritte.

### **7.1 Verifica soggetto collegato**

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con soggetti collegati, l'Unità Operativa (UO) responsabile della fase istruttoria (Area Crediti o Direzione Centrale Bilancio, Affari generali e Controllo di gestione), dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

### **7.2 Verifica dei limiti di rischio e statutari**

Con riguardo all'operatività che comporta assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, la Funzione Proponente verifica preventivamente, con il supporto del Risk Management il rispetto dei limiti definiti nelle presenti politiche.

Tale verifica viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione, opportunamente modificata in funzione degli eventi successivi a tale data e tenuto conto dell'incremento determinato dal valore delle nuove attività di rischio inerenti all'operazione in analisi e delle eventuali forme di mitigazione del rischio<sup>10</sup>.

Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di soggetti collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti definiti

<sup>10</sup> Ai sensi del "Regolamento del credito" approvato dal Consiglio di Amministrazione, la Banca persegue l'obiettivo di contenere il rischio di credito anche attraverso l'acquisizione di specifiche garanzie a corredo. Nelle "Disposizioni attuative del Regolamento del Credito" la Banca ha individuato come tipologie di garanzie accettabili le garanzie ipotecarie, reali finanziarie e personali. La Circolare 285/2013 della Banca d'Italia tratta il tema "garanzie" nel più ampio contesto delle "tecniche di attenuazione del rischio di credito", altrimenti definito come "CRM", ovvero "Credit Risk Mitigation" (Mitigazione del Rischio di Credito). In tale contesto, la normativa individua le specifiche tipologie di garanzia riconosciute ai fini della CRM e introduce il concetto di "ammissibilità", ovvero definisce i requisiti che queste devono possedere al momento della loro acquisizione - e che devono essere mantenuti durante tutta la durata delle stesse - per essere utilizzate ai fini della mitigazione del rischio con benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

A tale riguardo, la Banca ha adottato un sistema per la gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che consente di presidiare efficacemente l'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo delle garanzie. I riferimenti normativi interni relativi ai principali requisiti di ammissibilità, nonché la descrizione dei processi relativi all'acquisizione e sorveglianza delle garanzie, sono ampiamente illustrati nel regolamento specifico "Disposizioni attuative del credito: acquisizione e sorveglianza delle garanzie ammissibili ai fini regolamentari" a cui si fa esplicitamente rinvio.

<b>BANCA MACERATA</b>	<b>CIRCOLARE N. 26</b>  <b>ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</b>	Pag. 24 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
---------------------------	--	--

l'operazione non può essere eseguita.

In tale circostanza, la Funzione Proponente informa tempestivamente il Direttore Generale e il Risk Manager dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

L'operazione non può essere eseguita anche qualora la stessa determini il supero del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso soggetti collegati. Il Risk Manager comunica trimestralmente, alle strutture aziendali competenti la posizione aziendale a riguardo e tempestivamente il supero della soglia di allerta individuata o l'eventuale sfioramento del limite.

In entrambe le ipotesi, il Direttore Generale, sulla base di motivata proposta da parte della Funzione Proponente, di concerto con il Risk Manager svolge ulteriori approfondimenti, al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto mediante l'acquisizione di appropriata garanzia ammissibile prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore<sup>11</sup>.

### **7.3 Classificazione dell'operazione**


Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali e statuari ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la Funzione proponente:

- a) verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure;
- c) constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato. Nell'ambito del cumulo vanno considerati anche gli affidamenti in essere pur non essendo oggetto di rinnovo<sup>12</sup>;
- d) verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel par. 5.2

A maggiore chiarezza, di seguito si riporta uno schema esemplificativo.

<sup>11</sup> Ai sensi della disciplina vigente in materia di concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione

<sup>12</sup> In tal modo si eviterebbe la possibilità di concedere ogni anno affidamenti classificabili come "operazioni esigue" e/o di "minore rilevanza ordinarie" che potrebbero superare nel tempo il limite del 5% (in caso di parte correlata non classificabile come esponente aziendale e/o partecipante) senza mai essere stati vagliati preventivamente dall'amministratore indipendente. Ai fini delle segnalazioni di Vigilanza si continuano però a segnalare le sole "nuove concessioni" tra le quali vengono ricomprese anche i rinnovi di affidamenti in essere.



## 7.4 ITER DELIBERATIVI

### 7.4.1 Operazioni di importo esiguo

Qualora l'operazione con soggetti collegati sia di importo esiguo, le procedure deliberative seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo della Banca a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati. Qualora si tratti, contestualmente, di operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 136, l'iter deliberativo da seguire è quello previsto da tale ultima disciplina.

### 7.4.2 Operazioni ordinarie di minore rilevanza

Qualora l'operazione con soggetti collegati sia **ordinaria di minore rilevanza**, le procedure deliberative seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo della Banca a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati. Qualora si tratti, contestualmente, di operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 136, l'iter deliberativo da seguire è quello previsto da tale ultima disciplina.

Le Funzioni proponenti individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse formalizzano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

Le operazioni ordinarie di minore rilevanza sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi indicati (ricongiungibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- fornire un flusso informativo almeno su base annuale all'amministratore indipendente idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni.

<p>BANCA MACERATA</p>	<p>CIRCOLARE N. 26</p> <p>ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</p>	<p>Pag. 26 di 40</p> <p>Rev. 06 Del 04/02/2022</p>
---------------------------	---	--

Qualora l'operazione con soggetti collegati sia **ordinaria di maggiore rilevanza**, si applicano interamente le disposizioni previste per le operazioni di maggiore rilevanza (cfr. par. 7.4.4). Ad ogni modo, come già indicato al par. 5.2, in virtù del carattere di ordinarietà dell'operazione, non sarà necessario predisporre il documento informativo conforme all'allegato 4 ma sarà sufficiente effettuare una comunicazione alla Consob nei termini indicati (cfr. par. 10.2.3).

### 7.4.3 Operazioni di minore rilevanza

#### **Fase istruttoria**

Le UO incaricate ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria, devono predisporre uno specifico flusso informativo, seguendo lo schema standard di cui all'allegato 3 punto A) al Risk Management che a sua volta, dopo aver verificato che la stessa non comporti il superamento delle soglie di vigilanza previste per le attività di rischio con soggetti collegati, provvederà ad inoltrare agli Amministratori Indipendenti (di regola per posta elettronica all'indirizzo e-mail dedicato o con altro mezzo preventivamente indicato dagli interessati), completo e tempestivo (almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per l'approvazione da parte dell'Organo deliberante competente). La conoscenza a tutti gli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale è assicurata dalla pubblicazione dell'informativa sul portale E-Bacheca.

L'informativa predisposta dall'UO competente contiene, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
  - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
  - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'UO responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente il Risk Management, affinché lo stesso si attivi per inoltrare all'Amministratore Indipendente le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina<sup>13</sup>.

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. La UO che provvede all'istruttoria è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta. Gli Amministratori Indipendenti, nell'ambito

<sup>13</sup> Quindi l'UO ha il compito di predisporre il flusso (normalmente tramite pubblicazione in E-Bacheca di tutta l'istruttoria di fido corredata dalla documentazione acquisita) mentre il Risk Management ha il compito di notificare all'Amministratore Indipendente.

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 27 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

di apposita riunione, esaminano la documentazione ricevuta e rilasciano all'organo deliberante **un parere preventivo** e motivato **non vincolante** sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni seguendo lo schema standard di cui **all'allegato 3** punto B). Il parere è allegato al verbale della riunione.

Gli Amministratori indipendenti rappresentano le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della società nei limiti di € 1.000,00 per singola operazione, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Gli Amministratori Indipendenti formulano il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di assenza o impedimento degli Amministratori indipendenti, o di operazione nella quale gli Amministratori Indipendenti siano correlati è previsto, quale presidio alternativo, il rilascio del parere del Collegio Sindacale. In tal caso, i componenti del Collegio, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Al termine dell'istruttoria e prima che l'operazione sia autorizzata, la Funzione proponente inserisce nella procedura P.E.F. le note circa l'operazione di fido con soggetti collegati, ovvero, per le operazioni altra natura, redige una relazione.

La Funzione proponente, ove lo ritenga opportuno anche alla luce di eventuali ulteriori considerazioni di carattere qualitativo, può modificare la classificazione dell'operazione con soggetti collegati attribuendo alla medesima la maggiore rilevanza.

### **Fase Deliberativa**

Le operazioni di minore rilevanza vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati. Alla delibera deve essere allegato il parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti.

La delibera deve seguire lo schema standard previsto **all'allegato 3** punto D) e fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione delibere l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti. In tali casi, inoltre, la Banca pubblica l'informativa di cui al par. 10.2.1.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

<p>BANCA MACERATA</p>	<p style="text-align: center;">CIRCOLARE N. 26</p> <p style="text-align: center;">ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</p>	<p>Pag. 28 di 40</p> <p>Rev. 06 Del 04/02/2022</p>
---------------------------	---	--

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

#### **7.4.4 Operazioni di maggiore rilevanza**

##### **Fase istruttoria**

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, si applicano le disposizioni previste per le operazioni di minore rilevanza (cfr. 7.4.3) nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) gli Amministratori Indipendenti ricevono notizia tempestiva dell'avvio delle trattative e un flusso informativo completo e tempestivo già nella fase istruttoria. Hanno, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca;
- b) gli Amministratori indipendenti esprimono il proprio parere sull'operazione seguendo lo schema standard di cui all'allegato 3 punto C). Il parere è allegato al verbale della riunione
- c) per tali operazioni, qualora gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi o discordante o trattasi di operazione nella quale gli Amministratori Indipendenti siano correlati, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
  - l'UO responsabile dell'istruttoria rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale e al Risk Management con congruo anticipo rispetto alla delibera; Il Risk Management trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dagli Amministratore Indipendenti e dal Collegio Sindacale.

##### **Fase deliberativa**

Relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione<sup>14</sup>. Il parere degli Amministratori Indipendenti e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla pratica di fido della delibera.<sup>15</sup>

#### **7.4.5 Riepilogo delle procedure**

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

<sup>14</sup> Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea

<sup>15</sup> L'art. 8 comma 2 del Reg. Consob prevede altresì in caso di parere negativo degli amministratori indipendenti, che il consiglio di Amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza solo se il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea. La Banca non applica tale previsione in virtù della deroga prevista dall'art. 10 del medesimo regolamento.

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 29 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

Fase	Sotto fase	Tipologia di operazione			
		Importo esiguo	Ordinarie	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza
<i>Pre-deliberativa</i>	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	—	—	—	✓
	Informativa verso Amministratori indipendenti	—	—	✓	✓
	Eventuale assistenza	—	—	✓	✓
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	—	—	✓	✓
<i>Deliberativa</i>	Formulazione da parte degli Amministratori indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	—	—	✓	✓
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	—	—	✓	✓
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	—	—	✓	✓
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	—	—	—	✓
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti	—	—	—	✓
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo degli Amministratori indipendenti / Organo con funzione di controllo	—	—	—	✓

### 7.5 Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le seguenti procedure:

- con riferimento alla "fase pre-deliberativa": stesso iter previsto al paragrafo 7.4.3 comprese le deroghe ed esclusioni ivi previste;
- con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (astensione dell'amministratore in conflitto di interessi, approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale);
- la delibera deve seguire lo schema standard previsto all'allegato 3 punto D).

### 7.6 Delibere quadro – Aggiornamento della procedura

<b>BANCA MACERATA</b>	<b>CIRCOLARE N. 26</b>  <b>ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</b>	Pag. 30 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
---------------------------	--	--

Operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere effettuate sulla base di delibere-quadro per la cui assunzione valgono le regole esposte nei paragrafi precedenti.

In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore vs. minore rilevanza), occorre tenere conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere-quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore a 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, all'organo con funzione di supervisione strategica.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

## **7.7 Ulteriori presidi**

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, qualora dalle operazioni con soggetti collegati conseguano perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, il Responsabile dell'Area Crediti, l'Amministratore Indipendente ed il Risk Manager della Banca procederanno ad una disamina congiunta della evoluzione della posizione, formulando indirizzi di contenimento, ove possibile, della perdita e/o del rischio. Tale disamina dovrà essere portata all'esame della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione il quale dovrà adottare adeguate misure di protezione.

## **8. I PROCESSI DI CONTROLLO**

### **8.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio**

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nelle presenti Politiche assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca pertanto adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, il Risk Manager:

- supporta il Direttore Generale nella proposta al CdA del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;

<p>BANCA MACERATA</p>	<p style="text-align: center;">CIRCOLARE N. 26</p> <p style="text-align: center;">ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</p>	<p>Pag. 31 di 40</p> <p>Rev. 06 Del 04/02/2022</p>
---------------------------	---	--

- collabora con le Funzioni competenti per la predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti Politiche;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

In particolare, il Risk Manager ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura applicativa **s u p p o r t a** al monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato a livello applicativo su base trimestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dal Risk Manager è oggetto di apposita reportistica, con cadenza almeno semestrale, nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Risk Manager rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca in caso di superamento della soglia di allerta definita, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

Fermo il ruolo del Risk Manager, è comunque compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti Politiche e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati;
- le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie", adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 285/2013) e volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel codice etico adottato dalla Banca.

<b>BANCA MACERATA</b>	<b>CIRCOLARE N. 26</b>  <b>ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</b>	Pag. 32 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
---------------------------	--	--

## 8.2 Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro.

Il Risk Manager supporta nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso dall'Area Legale alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

## 8.3 Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.

La Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, la Funzione di Conformità:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La Funzione di Internal Audit valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca.

In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie alle UO competenti, al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 33 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

Le attività sopra riportate sono svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

## 9. LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE

### 9.1 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei Sindaci<sup>16</sup> della Banca, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 136 TUB e della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, valgono le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile (L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata (...)) Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione).

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 TUB, fermi restando gli obblighi di comunicazione del conflitto di cui all'art. 2391 comma 1 c.c., gli amministratori si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori e Sindaci, ma non censiti nel perimetro dei soggetti collegati individuato ai sensi delle Disposizioni ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano quanto meno:

- a) gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate;
- b) le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- c) le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo;
- d) le società in cui gli Amministratori e/o i Sindaci svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo<sup>17</sup>;
- e) le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- f) i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale<sup>18</sup>;
- g) i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

<sup>16</sup> In tali fattispecie risultano altresì applicabili le disposizioni dell'art. 18, comma 11 dello Statuto.

<sup>17</sup> L'art. 24 ter della legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di conversione del D.Lgs. 179 del 18 ottobre 2012 c.d. "D.L. crescita Bis") ha modificato l'art. 136 Tub abrogando, tra le altre modifiche, il comma 2 bis che prevedeva la c.d. "mera coincidenza di cariche" il ricorrere della quale potrebbe configurare comunque la possibile ricorrenza in concreto di un interesse conflittuale ex art 2391 c.c.

<sup>18</sup> In questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore e/o il Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore e/o del Sindaco

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 34 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

In sede di compilazione del modulo di attestazione di cui al precedente par. 3.1, l'amministratore dichiara l'eventuale presenza di soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Ad ogni modo, al fine di consentire il governo dei conflitti di interesse ex art 2391 c.c. viene affidato all'Area Crediti<sup>19</sup> il compito di:

- avvalorare il punto di menù CRGANG 001 per evidenziare il collegamento ex art. 2391 c.c. ogni qualvolta dall'istruttoria di una pratica di affidamento si ravvisi la sussistenza di un conflitto di tal specie. I codici da utilizzare sono i seguenti:
  - PARENT5 = Parente di un Amministratore
  - PARENT6 = Parente di un Sindaco
  - PARENTD = Direzione
  - PARENTE = Soc.coll. ad amministratore
  - PARENTF = Soc.coll. a Sindaco

Detto flag determina l'inserimento dell'informativa nella schermata frisch01 "Visualizzazione del rischio globale - Java" al punto "Parentela" come segue:

Ndg intestatario: 0000XXXXXX		
Natura giuridica:		
Telef.1 Telef.2.:		
Ndg di gruppo.:		
	STATUS	CLASSE DI MERITO
DIRETTO	Anagrafe.: non significativo	Manuale...: 0 non classificat
ANAGR.COLLEGATE	Scaduto..: Non Scaduto	Sar.....: A Rischio basso
DEL. RICEVUTE	Cai.....:	CSD.....: - 0,00
UTENZE COLLEG.	Parentela: 4 Dipendente	Codice CR:
RAPP. ESTINTI	Legalita':	Scadenza..:
DATI SAR	Gpa.....:	
Q.ADEG.VERIFICA		Forborne.: N No
HOME BANKING	SOFF./INCAGL.:	
ST.ANAG.COLLEG.	NOTE NDG/PART: N No /	
	TUTELA.....:	
	FILIALE.....:	

Nel caso in cui per un ndg sia sussistente un conflitto per più di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'elenco dei conflitti con indicazione dell'esponente dovrà essere riportato nelle Note dell'ndg intestatario.

Inoltre detta informativa viene automaticamente recepita all'interno della pratica di fido CreditNet così da rendere immediata la verifica anche da parte della Funzione Compliance adibita al controllo.

<sup>19</sup> Dall'analisi dello storico delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è stato possibile appurare che i conflitti in argomento, nella quasi totalità dei casi, attengono al comparto crediti

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26	Pag. 35 di 40
	ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Rev. 06 Del 04/02/2022

## ISTRUTTORIA AFFIDAMENTO PERSONA GIURIDICA

Filiale anagrafica:  
Ndg Capogruppo:

Rating di Legalità: ASSENTE

NDG:	DENOMINAZIONE:	NAT. GIURIDICA:	
SOCIO:	non socio	NUMERO QUOTE:	DATA SOCIO:
SEDE LEGALE:			
ISCRIZIONE CCIAA di:	NUMERO ISCR. CCIAA:	CAPITALE SOCIALE:	
		129.125	
AMMINISTRAZIONE ORDINARIA:	AMMIN.STRAORDINARIA:	RELAZIONI CON LE BANCHE:	
ATTIVITA' ESERCITATA:		DATA ACCEN. NDG:	DATA OPER. RAPP.:
ATECO		SOTTOGRUPPO ATT. ECON:	GRUPPO ATT. ECON.:
451101 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL			614 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI
MOTIVO DELL'AFFIDAMENTO:			
TIPO ANAGRAFE:	TIPO PARENTELA:	NOTE PARTICOLARI:	STATUS:
1 - Cliente	0 - Nessuna parentela		non significativo



- inserire in anagrafica, al punto CRGANG 001 – Tasto N, la specifica del suddetto collegamento con una nota analitica sulla base delle informazioni conosciute.

Nel caso in cui si verificasse la necessità di inserire nel punto CRGANG 001 un conflitto ex art. 2391 c.c. non collegato al comparto dei crediti, questa attività dovrà esser effettuata dalla Direzione Centrale Bilancio, Affari generali e Controllo di gestione, avendo una più ampia competenza in merito ai rapporti con i fornitori.

Alla Funzione Compliance è assegnato il compito di effettuare verifiche con cadenza annuale al fine di accertare l'effettiva emersione dei conflitti d'interesse ex 2391 c.c. e riferire l'esito del controllo al Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza, la Funzione Compliance può richiedere alle varie Aree l'acquisizione di documentazione specifica (es. elenco pratiche di fido presentate in CdA) e/o ulteriori stralci delle deliberazioni, nonché fare delle estrazioni dal sistema informativo delle pratiche deliberate in un certo periodo (programma CRLFID 017) e degli NDG che hanno i collegamenti generanti il conflitto (attraverso il QUID).

Oltre al suddetto processo di censimento dei conflitti d'interesse evidenziati dagli Amministratori e Sindaci, gli stessi sono invitati a comunicare la presenza o meno del conflitto nel corso delle riunioni consiliari a cui partecipano.

<b>BANCA MACERATA</b>	<p style="text-align: center;"><b>CIRCOLARE N. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</b></p>	Pag. 36 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
---------------------------	---	--

La deliberazione concernente una pratica in conflitto ex 2391 c.c. necessita della seguente formulazione da utilizzarsi nei verbali del Consiglio di Amministrazione:

#### FASE ISTRUTTORIA/ILLUSTRATIVA

“In occasione della trattazione della posizione XXXX l'esponente XXXX comunica l'esistenza di un interesse di natura patrimoniale/non patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 2391 c.c. (es. poiché la società/soggetto è seguita dallo studio commerciale/legale/professionale, il soggetto è parente/stretto familiare/ vincolato da rapporto di associazione professionale, nella società gli Amministratori e/o i Sindaci svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo/possiedono partecipazioni non di controllo”)

#### FASE DELIBERATIVA

Il Consiglio, con le cautele previste dalla legge, approva la linea di credito/pratica XXX in conflitto ex art. 2391 cc. in virtù delle valutazioni di merito svolte in sede di istruttoria della pratica, in conformità alle normative interne e all'operatività tipica della Banca in materia di concessione del credito.

### 9.2 Casistiche ex art. 2373 del codice civile

A norma dell'art. 2373 comma 2 c.c., gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni assembleari riguardanti la loro responsabilità.

In tali casi, al momento di importanza residuale, le votazioni verranno svolte tenendo conto dell'obbligo di astensione dell'amministratore interessato.

## 10. I FLUSSI INFORMATIVI

### 10.1 Flussi informativi interni

La Banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli Organi di Governo e Controllo di sovrintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione d e l l e operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo.

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte dal Risk Manager:

- un'informativa almeno su base annuale all'amministratore indipendente sulle operazioni ordinarie di minore rilevanza (cfr. 7.4.2) e sulle operazioni tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole (cfr. 5.5.1), idonea a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi;
- una completa informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante);
- un'informativa trimestrale sull'attuazione delle delibere-quadro al Consiglio di Amministrazione;
- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da

<p>BANCA MACERATA</p>	<p style="text-align: center;">CIRCOLARE N. 26</p> <p style="text-align: center;">ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI</p>	<p>Pag. 37 di 40</p> <p>Rev. 06 Del 04/02/2022</p>
---------------------------	---	--

presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci.

Per consentire la predisposizione della reportistica sopra citata, il segretario verbalizzante trasmetterà al Risk Manager tutte le informazioni relative alle operazioni di maggiore e minore rilevanza e deliberate dal Cda evidenziando i casi in cui l'amministratore indipendente o il collegio Sindacale hanno espresso pareri negativi.

Il Risk Manager predispone ed invia con cadenza trimestrale alle Aree interessate (compresa la Funzione Compliance), al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione apposita reportistica, in cui sono riepilogati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta sul rispetto dei limiti della soglia di tolleranza al rischio definita e l'elenco di tutte le operazioni di maggiore, minore rilevanza e minore rilevanza ordinarie effettuate da inizio anno.

In conformità all'art. 2391 bis c.c., il Collegio Sindacale quale organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate in materia di conflitti di interesse con parti correlate e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

## 10.2 Flussi informativi esterni

### 10.2.1 Operazioni di minore rilevanza.

In occasione di operazioni di **minore rilevanza** con soggetti collegati ed **in presenza di un parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti**, la Banca mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Banca.

### 10.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza.

In occasione di operazioni di **maggiore rilevanza**, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Banca predispe, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4.

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, **entro sette giorni** dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico **entro quindici giorni** dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee,

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 38 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Nei termini previsti sopra la Banca mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e di eventuali esperti indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Banca può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta.

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5 (fusioni, scissioni ed aumenti di capitale tramite conferimento di beni in natura), e 71 (acquisizioni e cessioni) del regolamento emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che pubblichino le informazioni di cui al presente comma in documenti separati possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, **trasmettono alla Consob** i documenti e i pareri relativi alle operazioni di maggiore rilevanza, **mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio**<sup>20</sup> autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del regolamento emittenti.

### ***10.2.3 Operazioni di maggiore rilevanza ordinarie***

In caso di operazioni ordinarie di maggiore rilevanza, la Banca provvede a comunicare alla Consob, entro il termine di 7 giorni indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento Consob, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

La Banca, inoltre, indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza ordinarie concluse nell'esercizio.

<sup>20</sup> Ai sensi dell'art. 65-septies del RE, gli emittenti sono tenuti a inviare alla Consob, mediante posta elettronica certificata (consob@pec.consob.it), copia del contratto concluso con il gestore del meccanismo di stoccaggio ed a pubblicare sul proprio sito internet la denominazione e l'indirizzo internet del citato meccanismo, nonché a darne comunicazione al proprio soggetto controllante. Ai sensi del citato art. 65-septies del RE, le informazioni trasmesse al predetto meccanismo di stoccaggio si intendono trasmesse anche alla Consob, ove non diversamente stabilito.

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 39 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

#### ***10.2.4 Informativa di bilancio - nota integrativa parte H.***

Un quadro riassuntivo delle attività di rischio e di tutte le operazioni non esigue svolte con soggetti collegati viene riportato dalla Banca nella nota integrativa al Bilancio seguendo le indicazioni contenute nello IAS 24.

### **11. LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA**

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

La Funzione di Risk Management provvede trimestralmente ad estrarre le attività di rischio in essere nei confronti delle Parti Correlate e relativi soggetti connessi e ad alimentare le voci di matrice Y relative al numero e all'ammontare delle operazioni di maggiore e minore rilevanza effettuate dalla Parti Correlate nel periodo.

La Direzione Centrale Bilancio, Affari generali e Controllo di gestione ha cura di assicurare l'invio degli schemi segnaletici così come predisposti dalla Funzione di Risk Management, nel rispetto della normativa di riferimento.

### **12. ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE**

#### **12.1 Adozione**

Le presenti procedure sono state approvate nella loro prima versione dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 22/06/2012, acquisito il parere vincolante da parte degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, gli Amministratori indipendenti e il Collegio Sindacale si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

- la funzione di Compliance ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia;
- la funzione di Risk Management ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca.

La Direzione Centrale Bilancio, Affari generali e Controllo di gestione assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle UO (Unità Operative) competenti.

Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet della

BANCA MACERATA	CIRCOLARE N. 26  ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI	Pag. 40 di 40  Rev. 06 Del 04/02/2022
-------------------	--	--

Banca e sono applicate a partire dal 01.07.2012<sup>21</sup>.

## 12.2 Monitoraggio e adeguamento

Le presenti Politiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Prima dell'approvazione, le Politiche sono sottoposte alla valutazione della Funzione Risk Management che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati. La Funzione di Conformità ha, invece, il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle Politiche, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di soggetti collegati attualmente rilevati, alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva le Politiche, delegando al Direttore Generale la predisposizione di misure idonee a darne attuazione. In particolare – nel primo periodo di applicazione delle regole ivi contenute, considerando anche i tempi di sviluppo ed implementazione delle procedure applicative a supporto – sarà cura del Direttore Generale segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali difficoltà operative nell'applicazione delle presenti Politiche.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni.

### ALLEGATI:

- 1) documento per il censimento dei soggetti collegati e ai fini dell'art. 136 TUB con informativa privacy;
- 2) modulo dei conflitti di cui all'art. 2391 c.c.;
- 3) schemi di parere e delibera operazioni con soggetti collegati;
- 4) Documento informativo per il pubblico su operazioni di maggiore rilevanza (allegato 4 delibera consob n. 21624)

<sup>21</sup> Al riguardo, si ricorda che, ferma restando l'entrata in vigore il 31 dicembre 2012 della disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, ai sensi del Bollettino di vigilanza nr. 12, dicembre 2011 - con il quale è stato rilasciato l'aggiornamento della circolare 263/2006 della Banca d'Italia che introduce le disposizioni in argomento - "le procedure deliberative dovranno essere formalmente deliberate e messe punto dai competenti organi sociali entro il 30 giugno 2012".